

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI ESTERI

17.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 5 SETTEMBRE 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TUMEDEI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (Ritiro)	265
PRESIDENTE.	
Disegni di legge (Discussione ed approvazione):	
Istituzione di un ufficio stralcio per la gestione di opere e di spese già di competenza del cessato Sottosegretariato per gli Affari albanesi (2081)	265
PELLIZZARI, <i>Relatore</i> - PANUNZIO, PRESIDENTE, DE CICCO, GANA, BALDI.	
Approvazione dell'Accordo addizionale alla Convenzione italo-sammarinese del 26 marzo 1927 per l'impianto e l'esercizio delle ferrovie elettriche San Marino-Rimini, Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 18 maggio 1942. (2082)	268
VERDI, <i>Relatore</i> .	
Approvazione del Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942. (2083)	268
VERGA, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE.	

Virginio, Gardini, Gravelli, Maggi Pecoraro, Sansanelli, Susmel e Basile.

Constata che la Commissione è in numero legale.

DE CICCO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Ritiro di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera comunica che il disegno di legge n. 1978: « Approvazione degli Accordi italo-germanici stipulati in Roma il 26 febbraio 1941-XIX, concernenti attuazioni, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e di cittadini germanici dall'Italia in Germania » — del quale il Ministro degli affari esteri aveva chiesto, con telegramma del 31 maggio ultimo scorso, n. 19300, la sospensione della discussione — deve intendersi ritirato, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento della Camera, essendo scaduto il termine di un mese, prescritto per l'approvazione dall'articolo 16 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129.

Il disegno di legge è stato pertanto cancellato dall'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un ufficio stralcio per la gestione di opere e di spese già di competenza del cessato Sottosegretariato per gli affari albanesi. (2081)

PELLIZZARI, *Relatore*, premesso che il disegno di legge non importa alcun nuovo onere finanziario, rileva che l'articolo 1 indica

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Medici del Vascello e Melchiori; sono in congedo ordinario i Consiglieri nazionali: Balestra di Mottola, Baroni, Del Croix, Galbiati

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

chiaramente la causa e l'oggetto del provvedimento. Causa originaria è la soppressione del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi, disposta con il Regio decreto-legge 3 agosto 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 ottobre successivo. Questo decreto aboliva infatti puramente e semplicemente il Sottosegretariato, nulla statuendo sul complesso dei lavori e dei servizi ad esso demandati col Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVII, n. 1752, che per il fatto della soppressione non cessavano di esistere nella loro imponenza di attività, interessi, rapporti giuridici. Per rendersi conto della importanza di tali lavori e servizi, basta pensare che la loro portata finanziaria si aggira su di un valore di 3 miliardi di lire. Il lungo tempo trascorso da allora (ritardo dovuto alle discussioni sorte tra il Ministero delle finanze e quello dei lavori pubblici circa le modalità della messa a disposizione del personale del Ministero dei lavori pubblici presso quello degli esteri) non ha fatto che rendere più difficile la vita di fatto di tali servizi, col risultato di un aggravamento degli oneri della finanza. Di qui la esigenza della sollecita approvazione del disegno di legge.

L'articolo 2 prevede la istituzione di un Ente generale italo-albanese per eseguire e gestire sul territorio albanese opere pubbliche di interesse generale e per effettuare lavori e spese nel campo della valorizzazione agricola, forestale, mineraria e industriale albanese. Tale annuncio potrebbe sembrare superfluo, così come è formulato, nel presente disegno di legge, ma non lo è, essendo esso, e volendo essere, un'affermazione di principio politica, la quale si riporta alla soppressione del Sottosegretariato e costituisce parte integrante delle ragioni e delle esigenze che stanno a base del disegno di legge.

Basta ricordare infatti che l'annuncio politico dato coi comunicati ufficiali poneva in stretta relazione la soppressione del Sottosegretariato, per quanto si atteneva alle opere pubbliche ed industriali di valorizzazione della economia albanese, con la istituzione, d'accordo fra i due Governi, di un organo a carattere misto, in virtù del quale gli albanesi sarebbero stati chiamati a collaborare in compiti prima assolti esclusivamente dall'Italia: e ciò in armonia col quadro generale della politica di collaborazione italo-albanese, propugnata dal Ministro degli esteri, Ciano, ed anche di recente riconfermata nel suo discorso al Senato sul bilancio degli esteri.

Se le circostanze attuali consigliano di differire l'attuazione di questo programma,

ciò non toglie che importi riservarsi l'avvenire, mantenendo ferma l'impostazione politica di partenza.

Ciò posto, ecco di conseguenza l'articolo 3, col quale, in attesa della costituzione di detto Ente, si provvede alla istituzione presso il Ministero degli affari esteri di un ufficio stralcio, nel quale si congloba quel complesso di attività e di gestioni dei mezzi finanziari che sono stati rivolti alla valorizzazione economica albanese, in modo da potere più facilmente effettuare, al momento voluto, il trapasso delle competenze in tale campo dal Ministero degli esteri all'Ente di carattere misto progettato.

L'istituzione dell'ufficio stralcio appare altresì giustificata dal fatto della annessione di nuovi territori al Regno d'Albania, annessione che esige opere di carattere urgente. La gestione, affidata all'ufficio stralcio, delle opere e spese già disposte e di quelle che avranno carattere di urgenza (nel senso delle leggi restrittive italiane in tale materia) continuerà ad essere regolata dalle norme del Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVII, n. 1752.

Concludendo rileva che i motivi politici salienti del provvedimento in esame sono: soppressione del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi; annuncio della creazione dell'Ente a carattere misto; istituzione dell'ufficio stralcio. Si tratta, in sostanza, di tre aspetti di un concetto unico: la dimostrazione cioè che l'Italia è pronta a fare in questo campo, in collaborazione con gli albanesi, ciò che prima compiva da sola.

Propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE ringrazia il camerata Pellizzari per la sua ampia relazione.

PANUNZIO desidera fare alcune considerazioni sull'articolo 2 che, come risulta anche dalla relazione del camerata Pellizzari, è il più importante del disegno di legge.

La Commissione legislativa degli affari esteri può considerarsi, prevalentemente se non esclusivamente, fin dal suo inizio, come la Commissione degli affari albanesi, perchè attraverso di essa sono passati tutti i provvedimenti emanati dal Governo in materia di politica italo-albanese.

La Commissione, pertanto, esaminando tutti i provvedimenti in questa materia, può ben dirsi che venga determinando una propria giurisprudenza intesa a chiarire il complesso dei rapporti fra il Regno d'Italia e quello di Albania.

Non intende svolgere considerazioni di carattere politico — che sono state, del resto,

già lumeggiate dal camerata Pellizzari e che risultano dai fatti stessi — ma limitarsi ad alcuni rilievi di carattere giuridico.

Nell'articolo 2 si dice che « sarà istituito un Ente generale italo-albanese ». Solo dalla relazione ministeriale si rileva che tale Ente sarà a carattere misto. Ma si tratta di un organo di diritto internazionale amministrativo, oppure, come egli pensa, di quel nuovo diritto imperiale, quale risulta da tutti i precedenti legislativi in materia e specialmente dalle dichiarazioni fondamentali del Duce sulla Comunità imperiale di Roma? Questo concetto che il Duce espresse per la prima volta appunto quando ricevette la delegazione albanese, in occasione della unione personale dell'Albania al Regno d'Italia, fu confermato dalle dichiarazioni fatte il 6 gennaio scorso dal Ministro degli esteri a Bologna e dal discorso pronunciato dallo stesso Ministro al Senato in sede di discussione dell'ultimo bilancio preventivo del Ministero degli affari esteri.

Pensa che la sola espressione « italo-albanese » non sia rilevante giuridicamente e non contenga gli estremi dell'ente misto che si vuole creare.

Inoltre la lettura dell'articolo 2 fa sorgere il dubbio che non contenga il semplice annuncio della istituzione di un Ente italo-albanese, ma una vera e propria delega al Governo per tale istituzione. Occorrerebbe chiarire se la Commissione, approvando l'articolo 2, accorda al Governo una delega in materia così importante — e su ciò, del resto, non vi sarebbe nulla da obiettare —; oppure se trattasi di una notizia, nel qual caso è d'avviso che l'articolo debba essere modificato.

PELLIZZARI, *Relatore*, nota che l'Ente generale italo-albanese, che pareva dovesse essere istituito fin dall'anno scorso, mercè una convenzione tra i Governi italiano e albanese, sarà di carattere misto. L'annuncio di tale Ente, la cui istituzione è stata fino ad ora rinviata, è dato ora esplicitamente dall'articolo 2 del disegno di legge, il quale pertanto non contiene, a suo avviso, una delegazione di poteri, ma una pura e semplice notizia di portata politica evidente. Poichè, insomma, il legislatore ha sentito il bisogno di fare una affermazione di principio, in quanto la notizia contenuta nell'articolo 2 va compresa nel quadro generale della politica del Ministero degli esteri nei confronti dell'Albania.

PANUNZIO osserva che in questo caso, l'articolo non può rimanere così come è formulato.

PRESIDENTE concorda con il rilievo del camerata Panunzio nel senso che la lettura dell'articolo 2 faccia pensare ad una vera e propria delega. È vero che la parola « provvedimento » è piuttosto generica, ma è chiaro che nell'articolo 2 è prevista la costituzione di questo Ente italo-albanese non attraverso una legge, ma attraverso un decreto Reale, o interministeriale, in quanto la parola « provvedimento » è seguita dalle altre: « da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro delle finanze ». Ora un semplice decreto del potere esecutivo non potrebbe dar luogo ad un Ente misto, di carattere internazionale, sia pure a seguito di accordi fra i due Governi. Perché una convenzione internazionale acquisti valore agli effetti interni è necessario che sia approvata con una legge, la quale può anche aver valore di ratifica.

Conclude esprimendo l'opinione che, approvando puramente e semplicemente l'articolo 2, non sarà necessaria una legge per l'istituzione dell'Ente generale italo-albanese, ma basterà un provvedimento ministeriale.

PANUNZIO osserva che nulla si conosce circa la costituzione dell'Ente.

PRESIDENTE pensa che la Commissione possa esprimere il desiderio che la convenzione che sarà stipulata col Governo albanese sia a suo tempo sottoposta al suo esame.

Il Relatore ha ricordato che il disegno di legge è in stretta relazione con tutto un programma politico che attende la sua realizzazione, ed è opportuno sottolineare fin da ora che la Commissione è pienamente favorevole ad una collaborazione attiva col Governo e col popolo albanese.

DE CICCO è d'avviso che si possa approvare il disegno di legge con la dichiarazione che si ritiene l'articolo 2 come una semplice notizia.

GANNA pensa che la Commissione debba approvare il disegno di legge prendendo atto dell'affermazione del Relatore che l'articolo 2 costituisce un'affermazione di principio, tanto più che il Governo avrebbe potuto emanare un Regio decreto senza bisogno di consultare la Commissione stessa.

PANUNZIO osserva che il Relatore, il quale avrà preso i necessari contatti con il Ministro proponente, ha affermato, con piena responsabilità, che con l'articolo 2 si è voluto dare la semplice notizia della futura istituzione dell'Ente italo-albanese. In questo senso la Commissione approva il disegno di legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PELLIZZARI, *Relatore*, assicura che la formula: « Con provvedimento da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro delle finanze » non esonera dalla osservanza delle forme volute per l'approvazione della convenzione tra i due Governi e per l'approvazione dell'Ente.

BALDI aggiungerebbe dopo la parola « provvedimento » al primo comma dell'articolo 2 l'altra « legislativo ».

PELLIZZARI, *Relatore*, pensa che l'articolo non debba essere modificato, dopo i chiarimenti dati.

PRESIDENTE. Resta, in conclusione, inteso che la Commissione prende atto delle dichiarazioni del Relatore, il quale interpreta la parola « provvedimento » nel senso che si faccia allusione ad un provvedimento legislativo.

Pone ai voti gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo addizionale alla Convenzione italo-sammarinese del 26 marzo 1927 per l'impianto e l'esercizio della ferrovia elettrica San Marino-Rimini, Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 18 maggio 1942. (2082)

VERDI, *Relatore*, ricorda che la Convenzione italo-sammarinese stipulata a Roma il 26 marzo 1927-V per l'impianto e l'esercizio della ferrovia elettrica San Marino-Rimini fu attuata fin dal 1931 con grande soddisfazione della piccola repubblica del Titano e della popolazione romagnola. La ferrovia fu concessa per 25 anni alla società veneta-emiliana, la quale ebbe una sovvenzione annua di 440 mila lire. Si tratta ora di approvare alcune norme circa l'esecuzione della convenzione stessa relative alla vigilanza della linea, in materia di polizia, la quale è affidata a funzionari dei due paesi nei rispettivi territori, mentre la vigilanza tecnica ed amministrativa è riservata al Ministero italiano delle comunicazioni.

Relativamente alle modalità per l'esercizio della linea (numero delle corse dei treni, orari, tariffe, concessioni di viaggio) la società esercente deve sottoporre le proposte al Ministero italiano delle comunicazioni, dopo aver preso accordi con l'Amministrazione sammarinese. Le tasse erariali sui prezzi di trasporto sono di spettanza dei due Governi, in proporzione al chilometraggio territoriale; ma in

considerazione del fatto che il Governo italiano ha preso a suo carico la sovvenzione della linea, la Repubblica di San Marino gli cede la parte di tasse erariali ad essa spettante.

E poi disciplinata la competenza giurisdizionale per le questioni che possono sorgere nel territorio dei due Stati. Vi è anche una norma relativa all'uso della bandiera nelle festività e nelle speciali ricorrenze. Infine si stabilisce che qualsiasi dubbio possa sorgere sulla Convenzione e sull'Accordo addizionale sarà eliminato in via amministrativa direttamente tra le amministrazioni competenti e, in caso di mancato accordo, fra i due Ministeri degli esteri. Propone, concludendo, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Approvazione del Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942. (2083)

VERGA, *Relatore*, premette che, nel campo delle relazioni internazionali, il Trattato che la Commissione degli affari esteri è chiamata ad esaminare riveste una grande importanza, poichè costituisce una innovazione rispetto al Trattato del 1871, che l'attuale viene a sostituire. Il vecchio Trattato non appariva più in armonia con i nuovi tempi: di qui la necessità di stipularne uno più rispondente alle moderne esigenze. Il Trattato è definito, nel titolo, di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale. Ritene che sarebbe stato forse più semplice intitolarlo: « Trattato di assistenza giudiziaria », poichè l'estradizione è una delle forme dell'assistenza giudiziaria. Difatti l'articolo 1 specifica le varie forme di assistenza giudiziaria. Il primo comma esprime genericamente la forma di assistenza reciproca che le Autorità dei due Stati si obbligano a prestarsi in materia di amministrazione della giustizia penale e precisamente in procedimenti penali di qualsiasi natura pendenti avanti Autorità sia giudiziarie che amministrative della parte richiedente. Al numero 1° dello stesso comma si stabilisce che tale assistenza si esercita anche estraendo o concedendo l'estradizione in transito di persone ai fini del procedimento penale o

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

dell'esecuzione penale; consegnando oggetti; concedendo ogni altra assistenza in quanto essa potrebbe essere prestata anche alle proprie Autorità.

Nel secondo comma si aggiunge che l'assistenza è prestata anche per i procedimenti nei quali, in aggiunta o non ad una pena, possono essere ordinate dall'Autorità giudiziaria misure di sicurezza detentive o restrittive della libertà personale o patrimoniali.

Nel caso di estradizione diretta ed in transito questa disposizione si applica soltanto per le misure di sicurezza detentive. Si distinguono, dunque, le misure detentive — ad esempio, l'assegnazione ad una colonia penale — da quelle restrittive della libertà personale: vigilanza speciale, ammonizione, ecc.

L'obbligo dell'extradizione è limitato dall'articolo 2: le Parti contraenti si consegnano ai fini del procedimento penale o dell'esecuzione penale le persone perseguite o condannate per un reato dalle Autorità della Parte richiedente, che si trovano nei territorio della Parte richiesta, ad esclusione dei cittadini di questa Parte.

Nell'articolo 4 si limita per materia l'obbligo di estradizione, in rapporto alla pena in astratto e in concreto. L'extradizione è concessa per i reati che secondo le leggi di entrambe le Parti sono preveduti come delitti. Non può essere richiesta l'extradizione, ad esempio, di un cittadino italiano il quale abbia commesso in Germania un fatto per il quale è comminata in astratto la pena della reclusione inferiore nel massimo ad un anno od una pena più grave. Così l'extradizione può essere concessa se, in concreto, il colpevole è stato condannato ad una pena non inferiore a sei mesi di reclusione. Nell'articolo 4 è contenuta una norma che può dirsi di carattere generale, in quanto prevista in tutti i Trattati del genere. Non è concessa l'extradizione per delitti politici e quelli commessi per prepararli o aventi comunque connessione con tali delitti.

Vi è però una eccezione, a suo avviso, molto interessante: non sono considerati delitti politici, compreso il tentativo, i delitti dolosi contro la vita; le lesioni dolose che mettono in pericolo la vita o cagionano un grave danno all'integrità od alla sanità della persona offesa, oppure che mettono in grave pericolo la collettività. Però l'apprezzamento sul carattere politico del delitto è riservato esclusivamente e — si può aggiungere — insindacabilmente alle Autorità della Parte richiesta.

Altre eccezioni all'obbligo dell'extradizione (articolo 5) riguardano i reati penali militari, quelli di stampa, quelli relativi alle infrazioni tributarie e valutarie, e infine le infrazioni alle leggi sui divieti di importazione, esportazione o transito, salvo che si tratti di stupefacenti. La materia relativa agli stupefacenti fu oggetto di studio all'epoca della Società delle Nazioni, quando si giunse a proporre di dichiarare navi corsare quelle che avessero esercitato il traffico degli stupefacenti.

L'extradizione non è inoltre concessa (articolo 6) se il fatto è stato commesso nel territorio della Parte richiesta. Se, ad esempio, il fatto è stato commesso da un cittadino italiano in Germania è logico che quest'ultimo Stato non sia tenuto alla consegna del colpevole.

Parimenti l'extradizione non è concessa se per il fatto, secondo le leggi di una delle Parti, il procedimento penale o l'esecuzione penale non sarebbe ammissibile: se per lo stesso fatto contro la persona perseguita è stata pronunciata dalle Autorità della Parte richiesta una sentenza di condanna od altra decisione giudiziaria definitiva sul merito.

Vi sono poi casi in cui l'extradizione può essere rifiutata (articolo 6): quando cioè le Autorità della Parte richiesta, secondo le proprie leggi, sono competenti a conoscere il reato, e se il fatto è stato commesso nel territorio di un terzo Stato e le leggi della Parte richiesta considerano punibile un simile fatto commesso all'estero.

L'articolo 7 riguarda il differimento dell'extradizione: se la persona perseguita è sottoposta ad atti preliminari all'apertura di un procedimento penale od a procedimento penale od all'esecuzione di una pena da una Autorità della Parte richiesta per un fatto diverso da quello per cui è domandata l'extradizione, o si trova per altra causa in stato di arresto, la decisione sulla domanda è presa immediatamente, ma l'esecuzione dell'extradizione è differita sino a quando il procedimento sia terminato, la pena sia scontata o altrimenti estinta oppure lo stato di arresto sia cessato.

Un articolo interessante è l'articolo 13, sul quale richiama l'attenzione della Commissione.

La persona perseguita sarà arrestata provvisoriamente anche prima che la domanda dell'extradizione sia pervenuta, in quanto le leggi della Parte richiesta lo consentano, se ne sia fatta richiesta contenente le sue gene-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ralità ed in particolare la sua cittadinanza e l'indicazione del reato ascritte con le circostanze di tempo e di luogo e di un mandato di cattura o altro atto equivalente o di una sentenza irrevocabile emanati da una Autorità giudiziaria.

Se la richiesta di arresto di una persona, di cui sarà domandata l'estradizione ai fini di un procedimento penale, non contiene l'indicazione di un mandato di cattura o di altro atto equivalente dell'Autorità giudiziaria, la Parte richiesta procederà al fermo provvisorio della persona perseguita in quanto le proprie leggi lo consentano. La persona perseguita sarà posta in libertà se entro tre giorni dal fermo non sarà pervenuta all'Autorità richiesta la comunicazione dell'Autorità richiedente portante l'indicazione del mandato di cattura o di altro atto equivalente emanato da un'Autorità giudiziaria.

Ritiene che il termine di tre giorni sia troppo breve e sottopone alla Commissione la opportunità di proporre un termine più lungo.

Anche l'articolo 15 è interessante e si occupa del principio della specialità. Lo Stato richiedente non può comunque approfittare dell'avvenuta estradizione per sottoporre l'estradato a procedimento per un fatto anteriore alla richiesta di estradizione. Trattasi quasi di un salvacondotto che riguarda anche i testimoni e i periti. Se però il testimone o il perito non ripartono sette giorni dopo di aver deposto ed avere espletato le

proprie funzioni, il salvacondotto decade e possono essere arrestati e giudicati.

Per quanto riguarda l'estradizione in transito, di cui all'articolo 16, è interessante osservare che il protocollo finale afferma che per estradizione in transito deve intendersi anche il passaggio a bordo di una nave in alto mare oppure a bordo di aeromobile.

L'articolo 25 tratta delle notificazioni che una volta avvenivano a mezzo delle Autorità consolari, mentre ora avvengono a mezzo delle Autorità delle due Parti.

Crede, in conclusione, di aver illustrato le parti sostanziali del disegno di legge, del quale propone l'approvazione.

PRESIDENTE ringrazia il camerata Verga per la sua esauriente relazione ed esprime l'avviso come non sia il caso di protrarre il termine di tre giorni di cui all'articolo 13, perchè basta un semplice telegramma o una comunicazione qualsiasi, senza che sia necessario far pervenire entro il termine predetto il mandato di cattura.

VERGA, *Relatore*, non insiste.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione termina alle 11.05.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Istituzione di un ufficio stralcio per la gestione di opere e di spese già di competenza del cessato Sottosegretariato per gli affari albanesi. (2081)

ART. 1.

In seguito alla soppressione del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi, il Ministero degli affari esteri provvederà nella sua competenza ad assicurare i servizi già affidati al Sottosegretariato anzidetto.

ART. 2.

Con provvedimento da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro delle finanze e in base ad accordi con il Governo Reale d'Albania, sarà istituito un Ente generale italo-albanese per eseguire e gestire sul territorio albanese opere pubbliche di interesse generale e per effettuare lavori e spese nel campo della valorizzazione agricola, forestale, mineraria e industriale albanese.

L'Ente assumerà, inoltre, a proprio carico, l'esecuzione e la liquidazione delle opere e delle spese già disposte o in corso di esecuzione, con l'osservanza dei capitolati e contratti del Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752, e delle altre leggi vigenti in materia nel Regno d'Italia.

ART. 3.

Finchè non entrerà in funzione l'Ente generale italo-albanese anzidetto, restano nella competenza del Ministero degli affari esteri gli atti e provvedimenti previsti dal Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752, e a tale effetto è istituito in seno al Ministero degli affari esteri un Ufficio stralcio per la gestione delle opere e spese già disposte e di quelle che avranno carattere di urgenza. Tale carattere dovrà risultare nei modi indicati negli articoli 69 e 70 del regolamento della direzione, contabilità

e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con Regio decreto 24 maggio 1895, n. 350.

Tale gestione continuerà ad essere regolata dalle norme del Regio decreto-legge sopra citato.

Le Commissioni di cui agli articoli 7 e 9 dello stesso Regio decreto-legge saranno presiedute da un funzionario del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore al terzo, nominato con decreto del Ministero degli affari esteri.

Sarà membro di tali Commissioni, in sostituzione del Capo dell'Ufficio affari economici e finanziari, il Capo dell'Ufficio stralcio, di cui al comma precedente.

A tutti gli effetti del detto Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752, detto Ufficio stralcio sostituisce l'Ufficio affari economici e finanziari del soppresso Sottosegretariato affari albanesi.

ART. 4.

Il Ministero degli affari esteri potrà continuare ad avvalersi dell'opera dei funzionari di altre Amministrazioni, nonchè del personale avventizio nel limite necessario per il nuovo ordinamento dei servizi in conformità di quanto disposto con l'articolo 9 della legge 28 giugno 1939-XVII, n. 889, e dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1989.

Il Ministero degli affari esteri potrà inoltre continuare ad avvalersi, di concerto con il Ministro delle finanze dell'opera di esperti ai sensi di quanto disposto nell'articolo 18 del Regio decreto-legge 9 novembre 1939-XVIII, n. 1752.

ART. 5.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio dipendenti dall'applicazione della presente legge che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Approvazione dell'Accordo addizionale alla Convenzione italo-sammarinese del 26 marzo 1927 per l'impianto e l'esercizio della ferrovia elettrica San Marino-Rimini, Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 18 maggio 1942 (2082)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo addizionale alla Convenzione italo-sammarinese del 26 marzo 1927 per l'impianto e l'esercizio della ferrovia elettrica San Marino-Rimini, Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 18 maggio 1942.

ART. 2.

La presente legge ha effetto nei modi di cui all'articolo 10 dell'Accordo anzidetto.

Approvazione del Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942. (2083)

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942.

ART. 2.

La presente legge ha effetto nei modi e nei termini di cui all'articolo 37 del Trattato anzidetto.